



**Dott. Giovanni A. Prudenzano Dott. Anna Monica Montanaro**

Consulente aziendale - Consulente del lavoro

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare 05/2015

Sava li 04.11.2015

A tutti i Clienti dello Studio

Loro sedi

**OGGETTO: Obbligo consegna cedolino paga al dipendente.**

Gentili Clienti,

ritenendo di fare cosa utile, Vi ricordiamo che La **Legge n.4 del 1953**, impone ai datori di lavori l'obbligo di consegna ai lavoratori, contestualmente alla corresponsione della retribuzione, il cedolino paga indicante tutti gli elementi utili alla ricostruzione dello stipendio dovuto.

A seguito del decreto che nel 2008 ha introdotto il libro unico del lavoro è stato ribadito tale obbligo.

La mancata esecuzione di tale adempimento comporterà una **sanzione pecuniaria da 125 a 770 euro.**

Nessuna norma impone, invece, un obbligo conservativo di tale documento ma in sede di accertamento, il datore di lavoro per dimostrare di aver adempiuto al predetto obbligo di consegna,



## **Dott. Giovanni A. Prudenzano Dott. Anna Monica Montanaro**

Consulente aziendale - Consulente del lavoro

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

dovrà esibire non solo la busta paga ma anche la prova della consegna al lavoratore mediante la sottoscrizione per ricevuta della stessa

Non è esclusa la possibilità di fornire al lavoratore la busta paga tramite mail e/o portale intranet infatti l'obbligo di consegna oggi può essere assolto secondo quanto previsto dal ministero del lavoro: anche mediante l'inoltro del prospetto paga come file allegato a un messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo email del lavoratore provvisto di password personale; a condizione

che, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, allo stesso lavoratore siano messe a disposizione "idonee tecnologie e attrezzature".

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e nel contempo porgiamo cordiali saluti.

Per Studio Format S.a.s.

f.to Dr. Prudenzano Giovanni Antonio

*L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.*